

323.

29 LUGLIO 1971

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,20.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Gianquinto sollecita l'esame del disegno di legge n. 1783, concernente norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Tesauro si riserva di replicare al termine della seduta, al fine di acquisire, nel frattempo, ulteriori elementi di giudizio.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno

di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri;

« **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi** » (1249), d'iniziativa dei senatori Zucalà ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame — sospeso nella seduta del 22 scorso — iniziando la trattazione dell'articolo 26 del disegno di legge n. 1351; dopo che un emendamento sostitutivo dell'intero articolo non è stato approvato, la Commissione accoglie l'articolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre quindi un dibattito su un emendamento proposto dal senatore Righetti, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo 26-bis, concernente la competenza territoriale del tribunale amministrativo.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Preziosi e Gianquinto, e interventi contrari del relatore alla Commissione, senatore Murmura, e del sottosegretario Pucci, l'emendamento aggiuntivo non è accolto. Si passa quindi ad esaminare l'articolo 27, concernente l'incompetenza territoriale; respinto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dai senatori Gianquinto ed altri, la Commissione accoglie l'articolo con due modificazioni: la prima è intesa ad aggiungere al primo comma una disposizione

la quale stabilisce che l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio; con la seconda, viene soppressa, al nono comma, la precisazione che l'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale per le sole questioni che avrebbero potuto essere sollevate col regolamento preventivo di competenza.

Successivamente, avendo il senatore Righetti ritirato una proposta di emendamento tendente ad aggiungere un articolo 27-bis concernente il ricorso in via diretta al Consiglio di Stato, la Commissione approva gli articoli 28 e 29 senza alcuna modificazione.

Parimenti senza modificazioni è approvato — dopo che il senatore Righetti ha dichiarato di ritirare (peraltro riservandosi di riproporlo all'Assemblea) un emendamento sostitutivo dell'intero articolo — l'articolo 30.

Il senatore Righetti, sempre riservandosi di ripresentarlo all'Assemblea, ritira poi un emendamento soppressivo dell'articolo 31, e gli articoli 31 e 32 vengono accolti senza modificazioni.

L'articolo 33 viene invece accolto con una modificazione al terzo comma, proposta dallo stesso senatore Righetti, volta a sostituire le parole: « dei magistrati amministrativi » con le altre: « degli organi di giustizia amministrativa ». Successivamente, su proposta del relatore Murmura, l'articolo 34 viene accolto con una modificazione al primo comma — inizialmente proposta dal senatore Gianquinto, e poi modificata secondo i suggerimenti dei senatori Bisori e Dalvit — con la quale si stabilisce che l'attribuzione ai Tribunali amministrativi della competenza prevista negli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei Tribunali stessi.

Al secondo comma, respinto un emendamento sostitutivo proposto dal senatore Gianquinto, viene invece accolta una modificazione formale suggerita dal Presidente e dal senatore Galante Garrone.

L'articolo 35 viene accolto senza modificazioni.

Anche l'articolo 36, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento soppres-

sivo al primo comma, proposto dal senatore Gianquinto, è accolto nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Parimenti, l'articolo 37 è approvato senza modificazioni.

Dopo che il senatore Gianquinto ha ritirato un emendamento sostitutivo al quinto comma, riservandosi peraltro di proporlo nuovamente all'Assemblea, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 38.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 39: dichiarato precluso un emendamento soppressivo presentato dal senatore Gianquinto, la Commissione approva l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 40 si apre quindi un ampio dibattito, cui partecipano il Presidente, il sottosegretario Pucci, i senatori Gianquinto, Bisori, Galante Garrone e il relatore alla Commissione Murmura; al termine, respinti un emendamento sostitutivo proposto dal senatore Gianquinto all'intero articolo e due emendamenti sostitutivi proposti dal senatore Righetti al primo comma ed alla lettera *a*) del secondo comma, l'articolo viene approvato con modificazioni alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma, proposte dal relatore Murmura.

Successivamente la Commissione respinge due emendamenti soppressivi proposti dal senatore Gianquinto agli articoli 41 e 42 ed approva gli articoli stessi senza alcuna modificazione.

Respinto quindi un altro emendamento soppressivo proposto dal senatore Gianquinto all'articolo 43, la Commissione approva tale articolo modificandone — su proposta del relatore Murmura e del Presidente — la lettera *e*) del primo comma, nel senso di includere, tra gli ammessi a partecipare ai concorsi per referendari, i professori aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università; inoltre, su proposta del relatore, e del senatore Gianquinto, decide di aggiungere, alla fine del primo comma, una lettera *f*), tendente ad ammettere alla partecipazione a tali concorsi gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale.

L'articolo 44 viene accolto senza modificazioni, dopo che un emendamento soppressivo proposto dal senatore Gianquinto è stato respinto.

Anche l'articolo 45 viene accolto nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento soppressivo proposto dal senatore Gianquinto, mentre un emendamento sostitutivo del senatore Righetti è stato dichiarato precluso.

L'articolo 46, invece, è accolto con un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma, con il quale si stabilisce che i posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali collocato a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza; due emendamenti soppressivi dell'intero articolo, proposti rispettivamente dai senatori Gianquinto e Righetti erano stati precedentemente respinti.

Altri emendamenti soppressivi proposti dai senatori Gianquinto e Righetti all'articolo 47 vengono respinti e l'articolo è approvato senza modificazioni.

L'articolo 48 viene approvato con una modificazione formale proposta dal Presidente.

L'articolo 49, successivamente, è approvato con la soppressione del secondo comma, secondo la proposta del senatore Gianquinto; altra proposta di emendamento del senatore Gianquinto, volta alla soppressione del terzo comma, non è invece accolta; sempre al terzo comma, il senatore Righetti dichiara di ritirare un emendamento sostitutivo.

Infine la Commissione, accolto l'articolo 50 e la tabella allegata senza modificazioni, riprende l'esame delle disposizioni accantonate: l'ultimo comma dell'articolo 1 viene accolto senza modificazioni, dopo che il relatore si è riservato la facoltà di proporle la modificazione in Assemblea; parimenti gli articoli 3, 20 e 23 vengono accolti con le sole modificazioni già approvate dalla Commissione, salva la facoltà di proporre emendamenti durante il dibattito in Assemblea.

Infine la Commissione conferisce al senatore Murmura mandato di fiducia per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modificazioni apportate nel corso della discussione.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,30).*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro risponde all'intervento svolto all'inizio della seduta dal senatore Gianquinto, ponendo in risalto l'esigenza, appunto al fine di pervenire ad una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1783, di rinviarne brevemente l'esame, così da consentire tutte le iniziative idonee a superare gli ostacoli che tuttora si frappongono all'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo che i senatori Treu, Gianquinto, Vignola, Naldini e Palumbo, a nome dei rispettivi Gruppi politici, hanno posto in risalto l'estrema urgenza di pervenire ad una sollecita conclusione del corso del provvedimento, la Commissione accoglie la proposta del Presidente e decide di rinviare alla prossima settimana l'esame del disegno di legge stesso.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

#### FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente*

MARTINELLI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Curti, per il tesoro Schietroma e per le finanze Borghi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

## IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786), d'iniziativa del deputato Palmiotti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Segnana, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge, sottolineando che esso — tendendo a rendere applicabile anche ai dipendenti delle Amministrazioni finanziarie comandati presso altri uffici pubblici le disposizioni della legge 28 ottobre 1970, n. 777 — elimina una non giusta situazione di sperequazione; dopo aver prospettato l'opportunità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge (che stabilisce la non applicabilità della legge sopra citata ai magistrati di qualsiasi ordine), il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Dopo un intervento del presidente Martinelli, il quale, oltre a dichiararsi favorevole alla proposta di modifica del relatore, ricorda altresì la posizione di taluni dipendenti del Ministero del commercio con l'estero, il senatore Soliano rileva che il provvedimento originario aveva il fine di ristabilire una situazione perequativa all'interno dell'Amministrazione finanziaria; per tale motivo l'oratore si dichiara contrario a modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Con tale impostazione si dichiara concorde il senatore Li Vigni, il quale inoltre avanza qualche perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento, che a suo avviso ha natura estensiva e non solo interpretativa.

Il senatore Efsio Corrias, favorevole in linea di massima al provvedimento, non condivide la proposta di soppressione dell'ultimo comma.

Il relatore Segnana, replicando agli oratori intervenuti, si dichiara favorevole al suggerimento di estensione del presidente Martinelli, rilevando che solo nel caso di approvazione di tale modifica si porrebbero problemi di copertura; il relatore ribadisce

inoltre la propria proposta di soppressione dell'ultimo comma.

Il sottosegretario Curti sottolinea quindi le necessità pratiche che consigliano l'approvazione del disegno di legge, mentre il sottosegretario Borghi fa notare che il provvedimento, come configurato attualmente, sembra rivestire eminentemente carattere estensivo.

Tale opinione viene condivisa dal presidente Martinelli, e dal sottosegretario Schietroma, i quali rilevano inoltre che il provvedimento trasforma in indennità quello che dovrebbe configurarsi come un compenso per lavoro straordinario.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

« Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804), d'iniziativa dei senatori Pella ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce il senatore Cipellini, il quale, sottolineando il fine di incentivazione di zone duramente colpite da calamità naturali perseguito dal provvedimento, si esprime in senso favorevole all'approvazione.

Il senatore Li Vigni osserva che il disegno di legge, in sé apprezzabile, ha un certo carattere di genericità: manca, ad esempio, a suo avviso, una concreta determinazione dei criteri di individuazione delle imprese beneficiarie degli stanziamenti contemplati e dei limiti degli stessi.

Dopo che il sottosegretario Schietroma ha dichiarato di non aver nulla da osservare sul provvedimento, il senatore Soliano rileva che dal testo in discussione non appare chiaro se la portata del provvedimento è quella di comprendere anche imprese non danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Il relatore Cipellini fa presente che la *ratio* del provvedimento è di non distogliere da una zona, che versa in particolari difficoltà, fondi ad essa destinati in occasione di un evento calamitoso e che si rendono ancora disponibili; egli propone pertanto una modifica intesa a chiarire tale concetto. Non favorevole si dichiara invece il relatore ad una

proposta del senatore Li Vigni di inserire menzione di un parere richiesto alla Regione.

Viene quindi messo ai voti ed approvato l'articolo 1, con una modifica d'ordine formale. Esso dispone che il termine previsto dal primo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è fissato al 30 giugno 1973.

L'articolo 2 viene quindi approvato con la modifica proposta dal relatore. Secondo tale norma, per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo monoindustriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni contemplate ai commi primo, secondo, terzo e sesto dello stesso articolo potranno essere estese a favore di ogni altra impresa che esegua nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate indicate al primo comma dell'articolo anzidetto.

Viene quindi approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno, proposto dalla Commissione ed accolto dal rappresentante del Governo: « La Commissione finanze e tesoro, nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1804, avente per oggetto " Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ", in relazione all'articolo 2 del disegno di legge stesso, invita il Governo a far sì che nella assegnazione delle provvidenze contemplate dall'articolo 2 sia data la precedenza alle imprese alluvionate e per le iniziative di nuovi impianti sia sentito il parere della Regione ».

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo del-

l'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Il senatore Athos Valsecchi, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge, esprimendo la propria preoccupazione per l'ammontare del *deficit* dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; il relatore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore Cerri, ricordando la diminuzione delle giacenze disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, critica il ricorso a tale istituto per la copertura del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non potrà non avere un effetto disincentivante, sottraendo ulteriori disponibilità da destinazioni maggiormente rilevanti sotto il profilo sociale.

Il presidente Martinelli ricorda che la situazione del credito è oggi tale da consentire al Tesoro di sopperire alle esigenze prospettate dal precedente oratore, e particolarmente al finanziamento di opere pubbliche da parte degli enti locali.

Dopo un intervento del senatore Stefanelli, il relatore Athos Valsecchi sottolinea che, oltre alla Cassa depositi e prestiti, anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è interessato all'operazione finanziaria contemplata dal provvedimento, a norma del comma quarto dell'articolo 1.

Dopo l'avviso favorevole del sottosegretario Schietroma, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 1 e 2 nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

« Modifica al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli illustrando le finalità del disegno di legge, che modifica una legge del 1952, la quale, come provvedimento anticongiuntu-

rale, potenziò notevolmente l'Artigiancassa. Si tratta ora, prosegue l'oratore, di inserire nel meccanismo agevolativo a favore dello artigianato le regioni, costituzionalmente competenti in tale materia.

In questa direzione, il relatore pone in luce le norme che assicurano la partecipazione delle regioni sia al conferimento dei mezzi per le agevolazioni sia alla gestione.

Questi principi si traducono negli articoli del disegno di legge, che vengono analiticamente illustrati dal relatore, il quale chiede l'approvazione del provvedimento stesso.

Il senatore Stefanelli chiede quindi chiarimenti sugli articoli 1, 2 e 4, tutti relativi alle modalità di nomina e al funzionamento degli organi di gestione dell'Artigiancassa. Egli conclude ritenendo non troppo chiaro il provvedimento, anche se si possono condividere le finalità.

Ai quesiti posti dal senatore Stefanelli replicano brevemente il relatore e il sottosegretario Schietroma, che ribadisce la validità del disegno di legge come strumento di decentramento nella politica economica.

Vengono poi approvati i 6 articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente  
RUSSO

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

PER LA SOLLECITA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SULL'IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MATERNA (N. 1822)

La Commissione conviene sulle ragioni, esposte dal Ministro Misasi, che consiglia-

no una rapida entrata in vigore del provvedimento in titolo, e si associa quindi all'auspicio, poi formulato dal rappresentante del Governo, perchè il disegno di legge stesso venga assegnato in sede deliberante. Il senatore Codignola avverte peraltro che i senatori socialisti non intendono con ciò rinunciare agli eventuali emendamenti, che potranno dimostrarsi a loro avviso necessari per migliorare il testo del disegno di legge.

Il presidente Russo prende atto dell'unanime avviso manifestato dalla Commissione, annunciando che se ne renderà interprete presso il Presidente del Senato.

#### IN SEDE REFERENTE

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Esame e rinvio);

« Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (1378), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

In una breve esposizione, il relatore La Rosa illustra il provvedimento n. 1610, che concerne la diretta immissione in ruolo, nelle scuole secondarie superiori, nel quadro della legge 2 aprile 1968, n. 468, di insegnanti di ruolo in posizione di comando presso le predette scuole: ne sottolinea l'urgenza e suggerisce quindi di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Si associa il senatore Spigaroli; egli fa presente poi l'opportunità di estendere la richiesta anche al disegno di legge n. 1378 (a sua volta recante integrazioni della citata legge n. 468) che dovrebbe conseguentemente essere stralciato dal gruppo dei provvedimenti esaminati congiuntamente col disegno di legge n. 822-B.

Su tali richieste il senatore Piovano chiede un rinvio di ventiquattr'ore per avere la

possibilità di un approfondimento, cui la Commissione consente.

- « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (822-B), approvato dalla Camera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);
- « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere » (86), d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;
- « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media » (161), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (162), d'iniziativa del senatore Smurra;
- « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (165), d'iniziativa del senatore Smurra;
- « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;
- « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;
- « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai

professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), d'iniziativa del senatore Murmura;

- « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;
- « Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (498), d'iniziativa del senatore Dinaro;
- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria » (508), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), d'iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;
- « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi » (595), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria » (684), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado » (691), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;
- « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (730), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 » (731), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 » (749), d'iniziativa dei

deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado** » (849), d'iniziativa del senatore Dinaro;

« **Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore** » (1523), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;

« **Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico** » (1664), d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso ieri dopo l'approvazione dell'articolo 2.

Viene preso in esame l'articolo 3.

Alcuni emendamenti tendenti a ridurre il numero dei componenti del comitato che avrà il compito di organizzare i corsi abilitanti, vengono illustrati dal senatore Codignola e dai senatori La Rosa e Spigaroli, mentre il relatore Limoni ne formula uno, rivolto ad una migliore determinazione delle funzioni del predetto organismo.

Intervengono nel dibattito, oltre ai proponenti, anche i senatori Piovano, Valeria Bonazzola Ruhl e il ministro Misasi; il rappresentante del Governo formula un nuovo testo nel quale sono tenuti presenti le varie proposte avanzate.

Un punto particolarmente dibattuto di tale stesura è relativo alla partecipazione dei sindacati alla designazione di tre membri: i senatori Romano, Codignola, Pellicanò, Ariella Farneti e Piovano propendono per una soluzione non esplicitamente circoscritta ai sindacati della scuola, mentre il senatore Spigaroli si dichiara nettamente sostenitore della detta precisazione.

Chiarimenti sulla portata della formulazione proposta vengono forniti dal Ministro al relatore Limoni, ed infine la nuova stesura dell'articolo 3, messa ai voti, è approvata dalla Commissione.

Annunciano voto contrario i senatori comunisti.

La norma dispone che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, ab-

bia il compito di determinare, per ciascuna classe e sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio, di stabilire i principi e i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi (di cui approverà il piano istitutivo annuale), nonché quello di definire le modalità di svolgimento delle prove finali.

I quindici componenti del comitato sopra detto saranno designati come segue: cinque dalla prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione (di cui non dovranno essere membri); cinque dalla seconda sezione del consiglio superiore stesso (anche questi ne dovranno essere estranei, e verranno scelti in modo da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola); due dalle competenti sezioni del consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, e tre dal Ministro, questi ultimi anche su designazione sindacale.

Si passa all'articolo 4.

Anche per la composizione delle commissioni destinate, in sede regionale, a provvedere ai corsi abilitanti vengono presentate, dai senatori Codignola e Castellaccio, proposte tendenti, sia ad una riduzione numerica dei componenti, sia ad una diversa attribuzione di competenze; emendamenti diretti ad analoghi scopi sono presentati altresì dal senatore La Rosa e dal relatore.

Nell'ampio dibattito intervengono il senatore Codignola, anche per sostenere criteri di decentramento nelle designazioni e nelle nomine, nonché i senatori Smurra, Castellaccio, La Rosa, Pellicanò, Carraro e Spigaroli. Quest'ultimo oratore (fra l'altro) si dice non consenziente con la partecipazione dell'assessore regionale all'istruzione, e ribadisce il fermo avviso dianzi espresso circa la necessità di una precisa qualificazione, nel mondo della scuola, anche dei membri che dovranno essere designati in sede sindacale.

La Commissione infine accoglie un testo formulato dal Ministro, in cui sono recepite varie istanze fra quelle rappresentate nel corso del dibattito.

Secondo tale stesura dell'articolo (sul quale si pronunciano negativamente i senatori comunisti, mentre il senatore Spigaroli ribadisce le proprie riserve sui punti ricordati) in ogni capoluogo di regione sarà costituita

una Commissione presieduta dal sovrintendente all'ufficio scolastico regionale, e composta da due ispettori centrali nominati dal Ministro della pubblica istruzione, da due docenti universitari nominati dal sovrintendente scolastico regionale su designazione delle università della regione o, in difetto, dell'università più vicina; da cinque tra presidi e professori di ruolo di scuole ed istituti di istruzione secondaria della regione e da un capo di istituto o docente di istituti di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente. Della Commissione faranno parte inoltre: l'assessore regionale all'istruzione e tre membri nominati dal sovrintendente, anche su designazione sindacale.

La Commissione si integrerà poi, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

Detta Commissione, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, avrà il compito di formulare il piano istitutivo annuale dei corsi, specificandone l'articolazione territoriale, in relazione alle esigenze di decentramento; nominerà inoltre il personale docente ed approverà quindi le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività che verranno formulate dal corpo docente di ciascun corso (in caso di mancata approvazione entro quindici giorni, tali proposte si intenderanno peraltro approvate).

Quanto ai compiti di segreteria della Commissione, il nuovo testo conferma quanto già stabilito dal terzo comma dell'articolo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ed analogamente ripete la norma di cui al quarto comma, per quanto concerne le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

È preso in esame l'articolo 5.

I senatori Codignola e Castellaccio propongono un emendamento sostitutivo dell'intera norma. La proposta, illustrata ampiamente dal senatore Codignola, tende a stabilire che ai corsi abilitanti possano essere ammessi, nella misura di una metà per anno, gli insegnanti non di ruolo in servizio con incarico a tempo indeterminato, privi di abilitazione, secondo precedenze determinate dall'anzianità di servizio.

Quanto ai nuovi laureati non abilitati e privi di insegnamento, il senatore Codignola

propone che essi possano optare fra la frequenza degli stessi corsi, ovvero di appositi corsi successivi alla laurea, organizzati dall'università con la collaborazione della regione e della scuola secondaria, sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

I corsi abilitanti ordinari dovranno essere organizzati, secondo il senatore Codignola, con orario continuativo, nel mese iniziale di settembre e in quello terminale di luglio.

Negli altri mesi essi andranno svolti, per tutti gli ammessi, nel pomeriggio del sabato, mentre per gli insegnanti privi di titolo specifico il proponente prevede un'ulteriore integrazione di attività, in un altro pomeriggio della settimana, corrispondente alla giornata libera dall'insegnamento.

Un altro emendamento, sostitutivo del solo primo comma, è illustrato dal relatore: tende ad unificare i corsi speciali per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato ed a stabilire per essi un'unica durata, non inferiore ad otto mesi.

Sulle proposte ha luogo un ampio dibattito nel corso del quale intervengono varie volte i senatori Codignola, Spigaroli, Carraro, Romano, Castellaccio, Piovano, Bertola, Baldini, Smurra, il relatore Limoni ed il Ministro della pubblica istruzione.

L'esigenza di precisare l'effettivo impegno che con i corsi verrà chiesto agli abilitandi e la necessità di chiarire le correlazioni fra i corsi stessi e quelli futuri, di formazione pedagogica e didattica, previsti dalla riforma universitaria nonché quelli istituiti dalla legge sulla università della Calabria, sono messe in luce dal senatore Codignola, cui ampie precisazioni vengono fornite, oltre che dai senatori Carraro e Spigaroli, dal relatore e dal Ministro della pubblica istruzione. Questi infine, pur avvertendo di preferire il mantenimento del testo dell'articolo 5 trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, nel rimettersi alla Commissione circa l'opportunità di introdurre delle modifiche, ne suggerisce, in via subordinata, alcune che prendono a base il testo dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Limoni, e tengono conto anche di talune esigenze prospettate dal senatore Codignola.

Tale testo, con le modifiche anzidette, è accolto poi dalla Commissione, con l'inserimento anche di un ulteriore emendamento, presentato dai senatori Papa, Romano ed altri, ed illustrato dalla senatrice Farneti (riguarda gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea che dà accesso agli esami di abilitazione).

Anche il secondo comma viene accolto con modifiche, in seguito all'approvazione di due emendamenti proposti dal relatore, e di un terzo, concordato col Ministro, e formulato dai senatori Codignola e Spigaroli. Viene decisa poi la soppressione dei commi terzo e quarto.

Il senatore Baldini illustra quindi un emendamento, aggiuntivo di un comma, concernente il corso istituito con decreto ministeriale 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige; aderisce la senatrice Ariella Farneti, presentatrice, assieme ai senatori Papa, Romano ed altri, di analogo emendamento, e con l'assenso del Ministro, la Commissione accoglie la norma ed infine l'articolo 5, nel suo insieme, nel testo modificato, dopo che il senatore Castellaccio ha brevemente esposto il problema dei giovani laureati in servizio con supplenze annuali (sul punto, dopo interventi dei senatori Bertola, Spigaroli e Smurra, la Commissione si riserva di decidere).

Secondo il nuovo testo dell'articolo 5, gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, saranno ammessi a frequentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento un corso speciale, che avrà orario continuativo nel mese di settembre e che dovrà consistere inoltre di almeno altre cinquanta ore, distribuite nel corso dell'anno scolastico.

A tali corsi speciali, che potranno essere assistiti da appositi programmi televisivi, saranno ammessi altresì (se in possesso di titolo di studio « specifico », ovvero di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numero 972 del 1957 e n. 1298 del 1966) i mae-

stri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale e gli insegnanti tecnici pratici.

Circa i criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali, per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale, il nuovo testo stabilisce che verrà emanata ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale terrà conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1, oltre che dall'ultimo comma dell'articolo 3, sentito il comitato di cui allo stesso articolo 3. Tale ordinanza potrà poi prevedere anche una suddivisione, nei due anni successivi, delle ammissioni, tenuto conto del numero degli aspiranti, che verranno eventualmente distribuiti nei susseguenti corsi sulla base dell'anzianità di servizio.

Si prevede infine che il corso istituito con decreto ministeriale 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, verrà considerato valido ai fini dell'articolo 1 del provvedimento in esame: il Ministro della pubblica istruzione emanerà norme sulle prove terminali del corso, tenendo conto anche della sua natura sperimentale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 30 luglio, alle ore 9,30, con l'ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente  
ROSSI DORIA*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi** » (1703), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Esame e rinvio).

Riferisce il relatore Tiberi.

Premesso che i boschi percorsi dal fuoco assommano a molte migliaia di ettari l'anno, al punto che la superficie rimboschita annualmente è inferiore a quella distrutta e che le perdite al soprassuolo si aggirano sui tre miliardi l'anno, il relatore alla Commissione analizza le cause del fenomeno degli incendi forestali, che comportano una serie di problemi di primo piano per gli interessi del Paese e che genericamente possono inquadrarsi nel grande tema della difesa del suolo e della lotta alla degradazione dell'ambiente anche sotto l'aspetto delle conseguenze per il turismo.

L'oratore passa quindi ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge, rilevando che esso si riferisce a tre ordini di considerazioni, che dovrebbero essere unificati, a livello operativo, da una programmazione regionale dell'intervento, e precisamente: l'abbandono della manutenzione dei boschi, la moltiplicazione delle cause di incendio, l'interesse pubblicistico dell'intervento.

I senatori Del Pace e Cuccu propongono il rinvio dell'esame, poichè il provvedimento, a loro avviso, dovrebbe essere esaminato tenendo conto della discussione che si svolgerà sul disegno di legge per lo sviluppo della montagna (n. 1707).

Dello stesso parere si dichiarano il senatore Dindo e il sottosegretario Venturi, i quali sottolineano l'esigenza di un lavoro coordinato nell'imminenza dell'approvazione del decreto delegato per il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia di agricoltura.

« **Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale**

**dello Stato** » (1627), d'iniziativa dei senatori Mazzoli e Baldini.

(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Scardaccione. Premesso che agli ufficiali forestali è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le loro funzioni e responsabilità non sono diverse da quelle degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'oratore sottolinea la sperequazione risultante dal raffronto fra gli importi dell'indennità mensile forestale e i corrispondenti importi spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Esprimendosi a favore del disegno di legge, il senatore Scardaccione invita peraltro la Commissione a considerare l'opportunità di stabilire l'attribuzione di un'indennità di servizio forestale anche al personale tecnico di concetto (geometri e periti agrari) del Corpo, i cui compiti, in fatto di rischi e onerosità fisica, sono del tutto analoghi a quelli degli ufficiali forestali.

L'oratore conclude comunicando di aver già predisposto opportuni emendamenti che, ovviamente, dovrebbero essere sottoposti alla Commissione di finanza.

Prendono la parola il Sottosegretario di Stato e i senatori Dindo, Brugger e Del Pace.

Il sottosegretario Venturi si dichiara favorevole agli emendamenti annunciati dal senatore Scardaccione nella convinzione che essi rispondano a obiettivi criteri di perequazione; il senatore Dindo si dichiara invece favorevole al testo del disegno di legge senza modificazioni, tanto più che la materia verrà trasferita con il 1° gennaio 1972 alla competenza regionale. In senso analogo si esprime il senatore Brugger. Infine il senatore Del Pace sottolinea la sperequazione esistente fra le guardie forestali e gli operai forestali che svolgono funzioni di guardie, auspicando che il disegno di legge n. 1553 (« Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali », d'iniziativa dei senatori Ferri ed altri) sia posto quanto prima all'ordine del giorno.

Resta stabilito che gli emendamenti proposti dal senatore Scardaccione verranno tra-

smessi alla Commissione di finanza. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 1850**

All'unanimità e con l'adesione del rappresentante del Governo, la Commissione dà mandato al presidente Rossi Doria di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge: « Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850), attualmente all'esame in sede referente.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 4 agosto, alle ore 9,30, per esaminare i disegni di legge nn. 1850 (relativo al rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), n. 1627 (concernente la rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettante agli ufficiali del Corpo forestale) e n. 1553 (recante inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**INDUSTRIA (9ª)**

**GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971**

*Presidenza del Presidente  
BANFI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

In apertura di seduta il presidente Banfi propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato di rispondere con un co-

municato al modo con il quale, nella prima pagina del quotidiano « Il Messaggero » di oggi, oltre che in altri quotidiani, si è data notizia dei lavori parlamentari attualmente in corso; non è infatti tollerabile che, mentre il Senato è impegnato in una dura attività per la discussione di importanti disegni di legge, sia in Assemblea che nelle Commissioni, venga svolta una propaganda denigratoria che fa leva sugli istinti meno nobili di certa pubblica opinione.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende l'esame degli articoli, sospeso nella seduta di ieri per approfondire l'esame delle questioni connesse con l'articolo 4-bis proposto dal senatore Trabucchi.

Il sottosegretario Biagioni propone una nuova formulazione dello stesso articolo 4-bis. Sul suggerimento del rappresentante del Governo si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Trabucchi, Fusi, Colleoni, Catellani, Latanza, Simone Gatto, Zannini, il relatore Minnocci, il presidente Banfi e il sottosegretario Biagioni.

Il senatore Catellani propone una modificazione al testo suggerito dal sottosegretario Biagioni, mentre il senatore Trabucchi propone un'altra dizione dello stesso articolo 4-bis, del seguente tenore: « Le leggi regionali determinano le condizioni per l'efficacia dei contratti di locazione di cave e torbiere e di quelli che abbiano comunque per oggetto l'escavazione di cave e torbiere, stabilendo che tale efficacia sia subordinata all'accertamento che nei contratti medesimi siano riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione e che il canone pattuito sia congruo, tenendo conto della prevedibile resa della cava o torbiera ».

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole all'emendamento; analoga dichiarazione è resa dal relatore Minnocci, il quale suggerisce che, in sede di coordinamento, la norma proposta dal senatore Trabucchi, se accolta, sia introdotta nel già approvato articolo 1.

L'articolo 4-bis viene quindi posto in votazione ed approvato; resta inoltre inteso che la Presidenza procederà al coordinamento suggerito dal relatore.

Il senatore Fusi, prendendo la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, afferma che il Gruppo comunista si pronuncerà contro l'approvazione del disegno di legge per le ragioni più volte manifestate nel corso dell'attuale dibattito; tali ragioni possono sostanzialmente essere ricondotte alla circostanza che, mentre il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento costituiva un reale progresso rispetto all'attuale situazione legislativa (esso era imperniato infatti sull'abolizione dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e sull'attribuzione delle competenze in materia alle regioni), l'elaborazione avvenuta presso la Commissione del Senato ha eluso — con il pretesto di miglioramenti tecnici — la questione politica di fondo, che consiste nel sottrarre le cave e le torbiere allo sfruttamento indiscriminato dei proprietari.

Il senatore Catellani dichiara invece che il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore, in quanto le norme in discussione, nel testo modificato, appaiono idonee alla soluzione del problema trattato; manifesta infine la sua sorpresa per la dichiarazione del senatore Fusi, a nome di un Gruppo politico che ha attivamente collaborato alla stesura del testo suggerito dalla Sottocommissione. Il senatore Trabucchi, associandosi alle osservazioni del senatore Catellani, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Dopodichè il disegno di legge viene messo ai voti ed approvato nel suo complesso con le modificazioni accolte nel corso del dibattito.

La Commissione stabilisce infine che il titolo del disegno di legge venga modificato

come segue: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere ».

« **Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei** » (1739), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Banfi dà anzitutto comunicazione della lettera inviatagli dal Presidente della Giunta regionale veneta sui problemi connessi con il disegno di legge in titolo; riferisce poi sui contatti da lui avuti con i rappresentanti di tutte le forze politiche, economiche e sindacali della provincia di Padova, interessate al problema.

Il senatore Latanza, dopo avere ricordato che presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge fu assegnato alla Commissione istruzione, e che il senatore Limoni — estensore del parere per incarico della Commissione istruzione del Senato — manifestò sorpresa per l'assegnazione del provvedimento alla Commissione industria, chiede che la Commissione si pronunzi con una votazione in favore dell'attribuzione del disegno di legge alla competenza primaria della 6ª Commissione.

Il senatore Minnocci osserva che, se le preoccupazioni del senatore Latanza sono motivate dal desiderio di veder approvato il disegno di legge con immediatezza, altro non si deve fare che procedere subito all'accoglimento integrale del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il presidente Banfi ha sottolineato che ciascun ramo del Parlamento, nella sua autonomia, è libero di decidere circa l'assegnazione dei disegni di legge alle varie Commissioni, la proposta del senatore Latanza è messa ai voti e respinta.

Si passa quindi all'esame e alla votazione delle singole disposizioni.

All'articolo 1 il senatore Veronesi propone un emendamento sostitutivo dell'intero testo. Il relatore Minnocci, sottolineando ancora una volta la necessità di approvare il provvedimento nel testo accolto dalla Camera dei deputati, si dichiara contrario all'emendamento presentato; peannuncia, inol-

tre, che egli sarà contrario a tutti gli altri suggerimenti di modificazione che venissero eventualmente avanzati nel prosieguo della discussione. Anche il sottosegretario Biagioni si dichiara contrario all'emendamento che, posto in votazione, viene respinto. L'articolo 1 è quindi approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Anche all'articolo 2 il senatore Veronesi propone un emendamento sostitutivo. Il sottosegretario Biagioni si dichiara contrario all'emendamento, che è poi messo ai voti e respinto dalla Commissione.

Il senatore Pegoraro propone quindi un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « tre mesi » con le altre: « sei mesi »; il senatore Latanza, dal canto suo, propone di sostituire, nello stesso primo comma dell'articolo 2, le parole: « entro il termine perentorio di tre mesi » con le altre: « entro il termine perentorio del 1° gennaio 1972 ».

Il senatore Colleoni si dichiara favorevole all'emendamento suggerito dal senatore Pegoraro, mentre il relatore Minnocci si dichiara nettamente contrario ad ambedue le proposte, riconfermando l'assoluta urgenza di approvare il provvedimento senza modificazioni, pena la totale inutilità delle norme in discussione.

Il sottosegretario De Marzi, dopo avere ringraziato la Commissione e il relatore per l'impegno con cui il delicato problema è stato affrontato, si dichiara favorevole alla estensione del termine a sei mesi, che consentirà di reperire adeguate soluzioni per il problema dell'occupazione e per quello del necessario sostegno dell'attività edilizia. Le stesse categorie interessate — conclude il rappresentante del Governo — si sono dichiarate in favore della sopra menzionata estensione.

Il sottosegretario Biagioni si associa alle dichiarazioni del sottosegretario De Marzi e, dopo un ulteriore intervento del senatore Minnocci, il senatore Latanza propone una nuova formulazione dell'emendamento presentato, suggerendo di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « di tre mesi » con le altre: « del 31 marzo 1972 ».

Il senatore Simone Gatto, richiamando anche le sue precedenti dichiarazioni in argomento, sottolinea il valore emblematico del provvedimento in discussione e si dichiara contrario ad ogni modificazione al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore Veronesi, preannunciando la sua astensione dalla votazione delle proposte di modificazione all'articolo 2, dichiara che in seguito agli orientamenti che sono testè emersi da parte del Governo e della maggioranza, egli non parteciperà più alla discussione del disegno di legge, poichè non si sente di condividere una maniera di legiferare che giudica poco seria. Se, infatti, verranno introdotte modificazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati, che non potrà riesaminarlo prima dell'autunno; pertanto, le norme non entreranno in vigore tempestivamente. In questo caso varrebbe la pena di procedere ad un esame approfondito della materia, ciò che la maggioranza di Commissione ed il Governo non sembrano disposti a fare.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Pegoraro e Colleoni, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento del senatore Latanza, nella sua ultima formulazione. Lo emendamento del senatore Pegoraro è pertanto precluso. Il relatore, senatore Minnocci, dichiarandosi d'accordo con le osservazioni del senatore Veronesi, afferma che a questo punto ci si può soltanto affidare alla speranza che la Camera approvi tempestivamente il disegno di legge n. 1582, riguardante le cave e le torbiere.

Il presidente Banfi chiede quindi al senatore Pegoraro se egli mantenga l'emendamento da lui presentato per aggiungere tre nuovi commi, dopo il primo comma dell'articolo 2; poichè tale emendamento implica oneri finanziari, si dovrebbe infatti sospendere la seduta per consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere.

Il senatore Pegoraro dichiara quindi di ritirare gli emendamenti presentati, riservandosi di sottoporre alla Commissione e al Governo, prima della votazione finale sul

disegno di legge in titolo, un ordine del giorno che recepisca lo spirito delle modificazioni da lui suggerite.

L'articolo 2 è quindi approvato con la ricordata modificazione.

Gli articoli 3, 4 e 5 sono invece approvati nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Pegoraro presenta quindi il preannunciato ordine del giorno (firmato anche dal senatore Colleoni) con il quale si invita il Governo a predisporre organiche misure in relazione al problema dell'occupazione operaia ed alle altre questioni connesse con la chiusura delle cave nella zona dei Colli Euganei.

Il sottosegretario De Marzi dichiara di accettare l'ordine del giorno, mentre i senatori Minnocci e Berlanda dichiarano che si asterranno dalla votazione sul medesimo. L'ordine del giorno viene quindi messo ai voti ed approvato.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Pegoraro, che annuncia l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione e dopo un'analoga dichiarazione del senatore Minnocci, il disegno di legge viene messo ai voti ed approvato nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## LAVORO (10<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente*  
MANCINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171);

« Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti » (1288), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Seguito della discussione; approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 171).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge n. 171, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Su proposta del senatore Ricci, relatore alla Commissione, sono approvati tre articoli aggiuntivi, da inserirsi dopo l'articolo 1, con i quali è accolto il criterio della esclusione dall'iscrizione alla Cassa, a decorrere dal 1° gennaio 1972, degli ingegneri ed architetti che fruiscono di altre forme pensionistiche.

Dopo una breve discussione (cui partecipano i senatori Magno, Ricci, Brambilla, il presidente Mancini e il sottosegretario De Marzi) è approvato un nuovo testo dell'articolo 2, in una formulazione predisposta dal senatore Ricci e modificata da un emendamento proposto dal Presidente.

Il nuovo testo dell'articolo fissa al 2 per mille il limite massimo entro il quale è stabilito il contributo alla Cassa, con riduzione tuttavia alla metà per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare; esso stabilisce inoltre che il contributo non è dovuto per i progetti ed elaborati tecnici redatti in adempimento di un rapporto di lavoro dipendente ovvero da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

La Commissione approva quindi l'inserimento di due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che consentono agli interessati di ottenere la restituzione dei contributi individuali versati in misura ridotta o la corresponsione, in misura proporzionale agli anni di contribuzione, del trattamento pensionistico, ovvero ancora, qualora gli interessati stessi possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, di proseguire l'iscrizione alla Cassa per conseguire il diritto a pensione mediante versamento di contributi volontari.

La Commissione approva infine l'articolo 4, precedentemente accantonato e, dopo

una dichiarazione di astensione del senatore Bonatti e un intervento del sottosegretario De Marzi, il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 ».

Il presidente Mancini avverte che il disegno di legge n. 1288 è da considerarsi assorbito.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mancini avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, alle ore 10, per ascoltare le comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sui problemi del collocamento della manodopera agricola e per esaminare in sede deliberante i disegni di legge n. 1787 (« Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ») e n. 1635 (« Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico », d'iniziativa del deputato Ianniello, approvato dalla Camera dei deputati).

*La seduta termina alle ore 11.*

#### COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente  
DALVIT

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ricorda che la Commissione è chiamata a deliberare in ordine alla co-

stituzione di gruppi di lavoro per iniziare la trattazione di alcuni argomenti di interesse ecologico, relativamente ai quali la Presidenza ha provveduto alla acquisizione del materiale documentario di base.

Dopo avere esaminato gli elementi forniti dal Presidente, la Commissione delibera la costituzione di quattro gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali viene affidato uno dei seguenti argomenti: salvaguardia degli ambienti umidi, inquinamento da rumori, inquinamento da rifiuti solidi, applicazione della legge anti-smog.

Resta altresì stabilito che la Commissione appoggerà presso la Presidenza del Senato la richiesta di un'indagine conoscitiva sulla caccia, avanzata dalla Commissione agricoltura, chiedendo di poter partecipare con alcuni dei propri componenti all'indagine stessa.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

#### INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)

##### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del senatore Minnocci, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sul disegno di legge:*

« Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804) (alla 5<sup>a</sup> Commissione);

*parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793) (alla 5<sup>a</sup> Commissione).

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 30 luglio 1971, ore 9,30

*In sede referente*

### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Raccetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per

l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile

1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

3. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

## III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole ma-

gistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze pe-  
requisitive in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

#### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

#### *In sede deliberante*

#### Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vedenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).